ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/07/2024 (punto N 28)

Delibera N 810 del 08/07/2024

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Renata Laura CASELLI

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

Individuazione degli impianti di incenerimento e discarica "minimi" e degli impianti "intermedi" in attuazione di quanto previsto dal Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti e dalla deliberazione ARERA n.7/2024/R/Rif.

Presenti

Eugenio GIANIStefania SACCARDIStefano BACCELLISimone BEZZINIStefano CIUOFFOLeonardo MARRASMonia MONNIAlessandra NARDINISerena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
1	Si	Individuazione degli impianti di incenerimento e
		discarica "minimi" e degli impianti "intermedi"

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 40 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

1 Individuazione degli impianti di incenerimento e discarica "minimi" e degli impianti "intermedi"

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";

Vista la deliberazione di ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Rilevato che con il suddetto atto ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e classificando gli impianti di gestione rifiuti secondo:

- la natura del gestore dell'impianto distinguendo tra impianti integrati e non integrati (minimi e aggiuntivi);
- il ruolo che ricoprono nel ciclo di gestione dei rifiuti individuando impianti intermedi e impianti di chiusura del ciclo;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla lr n. 25/1998, alla lr n. 61/2007, alla lr n. 20/2006, alla lr n. 30/2005, alla lr n. 91/1998, alla lr n. 35/2011 e alla lr n. 14/2007";

Rilevato che, con la legge di cui al precedente alinea, Regione Toscana ha istituito le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, enti rappresentativi di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, affidando alle stesse, ai sensi dell'articolo 32 e 36 della medesima legge, le funzioni di programmazione, organizzazione, determinazione e modulazione della tariffa del servizio oltre al controllo sull'attività di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 21 febbraio 2022 avente ad oggetto "Individuazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 69/2011, dell'organismo competente ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" così come previsto dalla deliberazione di ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF." con la quale la Regione Toscana ha individuato nelle tre Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'organismo competente, ai sensi della normativa regionale citata, alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo minimi;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 24 giugno 2022, n. 257 "Adozione del Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti" e in particolare il paragrafo 9.6 "La pianificazione regionale e la classificazione degli impianti di trattamento";

Rilevato che sono impianti "minimi" quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio che:

- offrano una capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;
- in aggiunta a quanto previsto al precedente punto, soddisfino le seguenti condizioni alternative:
- a) avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi;
- b) essere già stati individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti;

Preso atto che il paragrafo 9.6 dispone che l'individuazione, nei pertinenti atti di programmazione regionale, degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" debba tener conto:

- a. dei flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultassero negli strumenti di programmazione vigenti;
- b. dell'eventuale distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che la Regione o Provincia autonoma ritengano utile specificare;
- c. dell'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti (quali per esempio gestori della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani o gestori di impianti di trattamento intermedio);
- d. che siano esplicitati gli eventuali impianti "intermedi" da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", integrando tale elenco con le medesime informazioni di cui ai precedenti punti a) e c);

Richiamato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Prb)" vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 94 del 18 novembre 2014;

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio regionale n. 55 del 26 luglio 2017 avente a oggetto la "Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio") per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)";

Preso atto che, con legge regionale n. 29 del 05/08/2022, è stato integrato il titolo del Piano regionale disciplinato dall'articolo 9 della l.r. 25/1998, specificando, in linea con la normativa europea e statale vigente, che tale Piano è il Piano regionale per l'economia circolare, in quanto gestisce i rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, in modo conforme ai principi dell'economia circolare;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2023, n. 68 avente ad oggetto "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell'economia circolare. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014" con la quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 19 comma 1 della l.r. 65/2014, il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell'economia circolare";

Preso atto che sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt) n. 54 parte I del 11/10/2023 è stato pubblicato l'avviso di adozione ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della l.r. 65/2014;

Preso altresì atto che il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell'economia circolare" contiene il quadro conoscitivo, gestionale e pianificatorio aggiornato utile all'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" secondo quanto previsto dal paragrafo 9.6 del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR);

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 112 del 21 dicembre 2021 con la quale sono stati approvati i nuovi indirizzi per la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/1998, di convenzioni tra le tre Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Centro, Toscana Costa e Toscana Sud finalizzate allo smaltimento dei rifiuti in un ambito territoriale ottimale diverso da quello di provenienza;

Preso atto che, in coerenza con gli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente alinea, sono state sottoscritte, ai sensi dell'articolo 25 della lr 25/1998, la convenzione tra le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud;

Considerato che le convenzioni di cui al precedente alinea regolano la gestione dei flussi extra ambito tra gli enti di governo d'ambito firmatari per il periodo di vigenza delle stesse e in particolare fino al

31/12/2025:

Preso atto che le convenzioni costituiscono, ai sensi del medesimo articolo 25, modifica ai piani di ambito di cui all'articolo 27 della lr 25/1998;

Vista la deliberazione di ARERA del 23 gennaio 2024 n. 7/2024/R/RIF avente ad oggetto "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative" con la quale è stata modificata la deliberazione 363/2021/R/RIF prendendo atto di ciò che è stato previsto nel PNGR e confermando i criteri per l'individuazione degli impianti minimi già disciplinati nella precedente deliberazione;

Preso atto che ARERA, con la medesima deliberazione, ha rideterminato il termine per la trasmissione del piano economico finanziario per il biennio 2024-2025, ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

Richiamato il ricorso al Tar Lombardia nei confronti di Regione Toscana, datato 14 novembre 2022 e tuttora pendente, in merito all'individuazione degli impianti minimi per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (FORSU);

Ritenuto necessario procedere all'individuazione degli impianti minimi di chiusura del ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati di incenerimento e discarica e degli impianti intermedi a essi afferenti secondo quanto disposto dalla disciplina vigente e in particolare dal paragrafo 9.6 del PNGR;

Richiamata la nota protocollo n. 293910 del 27/05/2024 inviata da Regione Toscana alle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con la quale sono state richieste le informazioni necessarie all'individuazione degli impianti di cui al precedente alinea;

Richiamate le note di risposta di AATO Toscana Centro, AATO Toscana Costa e AATO Toscana Sud (rispettivamente n. prot. 332267 del 12/06/2024; n. prot. 345472 del 19/06/2024; n. prot. 345486 del 19/06/2024) con le quali sono state acquisite, dagli uffici regionali competenti, i contributi istruttori necessari per le annualità 2024-2025;

Visto l'elenco degli impianti minimi per la chiusura del ciclo di incenerimento e discarica della Toscana e degli impianti intermedi ad essi afferenti, come individuati sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 27/06/2024.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'istruttoria tecnica e l'elenco degli impianti di incenerimento e discarica minimi della Toscana e degli impianti intermedi a essi afferenti, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare mandato agli uffici regionali competenti di trasmettere la presente deliberazione alle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale della Toscana e ai gestori degli impianti di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE RENATA LAURA CASELLI

IL DIRETTORE ALDO IANNIELLO